

**Fernando
Ocariz**

**Significato
ecclesiale
& teologico
dell'ordinazione**

IL PRELATO DELL'OPUS DEI È VESCOVO

Nella solennità dell'Epifania 1991, Giovanni Paolo II ha consacrato tredici nuovi vescovi e nell'omelia li ha così presentati: «Alcuni di voi sono destinati al diretto servizio della Santa Sede: Monsignor Jean-Louis Tauran, Monsignor Francisco Javier Errazuriz, Monsignor Julián Herranz Casado, Monsignor Osvaldo Padilla, Monsignor Bruno Bertagna e Monsignor Marcello Costalunga. Altri sono stati chiamati a reggere Comunità diocesane nei vari continenti: Monsignor Vinko Puljic, Arcivescovo di Vrhbosna-Sarajevo (Bosnia), Monsignor Bruno Ngonyani, Vescovo di Lindi (Tanzania), Monsignor Francis Okobo, Vescovo di Nsukka (Nigeria), Monsignor Andrea Gemma, Vescovo di Isernia-Venafro (Italia), Monsignor Giuseppe Hitti, Vescovo di Saint Maron of Sidney dei Maroniti (Australia), Monsignor Jacinto Guerrero Torres, Vescovo Coadiutore di Tlaxcala (Messico) e Monsignor Alvaro del Portillo, Prelato dell'*Opus Dei*, il quale viene nominato Vescovo di una sede titolare tradizionale».

Il significato teologico ed ecclesiale della consacrazione episcopale del Prelato dell'*Opus Dei* è illustrato in queste pagine da Mons. Fernando Ocariz, ordinario di teologia fondamentale e dogmatica nell'Ateneo romano della Santa Croce, membro della Pontificia Accademia teologica romana e consultore della Congregazione per la dottrina della fede.

Lo scorso 6 gennaio, tra i nuovi vescovi ordinati dal Santo Padre nella Basilica di San Pietro c'era il Prelato dell'*Opus Dei*, S.E.R. mons. Alvaro del Portillo. La novità della figura delle Prelature personali, volute dal Concilio Vaticano II (1), e giuridicamente configurate nel nuovo Codice di Diritto Canonico (2), rende particolarmente opportune alcune riflessioni teologiche sul significato di questa ordinazione episcopale.

È chiaro, innanzitutto, che l'episcopato non è stato conferito a mons. del Portillo come un'onorificenza in riconoscimento dei suoi grandi meriti ecclesiali; infatti, non è prassi della Chiesa conferire l'episcopato a questo scopo (3).

Il Prelato è stato ordinato vescovo perché l'episcopato è conveniente alla sua funzione ecclesiale in quanto Prelato, giacché all'assegnazione di

una sede titolare non gli è stato conferito alcun nuovo compito ecclesiale che motivasse l'ordinazione. È quindi lo stesso che accade quando vengono ordinati vescovi titolari coloro che, ad esempio, sono stati nominati Nunzi, Segretari di un Dicastero della Curia romana, Ordinari militari, Ausiliari dei vescovi diocesani, ecc.: sono ordinati vescovi perché l'episcopato è conveniente allo svolgimento di tali uffici ecclesiali. Questa convenienza è fondata su motivi che variano da un caso all'altro, a seconda delle rispettive funzioni. Sulla questione delle *sedi titolari* mi soffermerò brevemente più avanti.

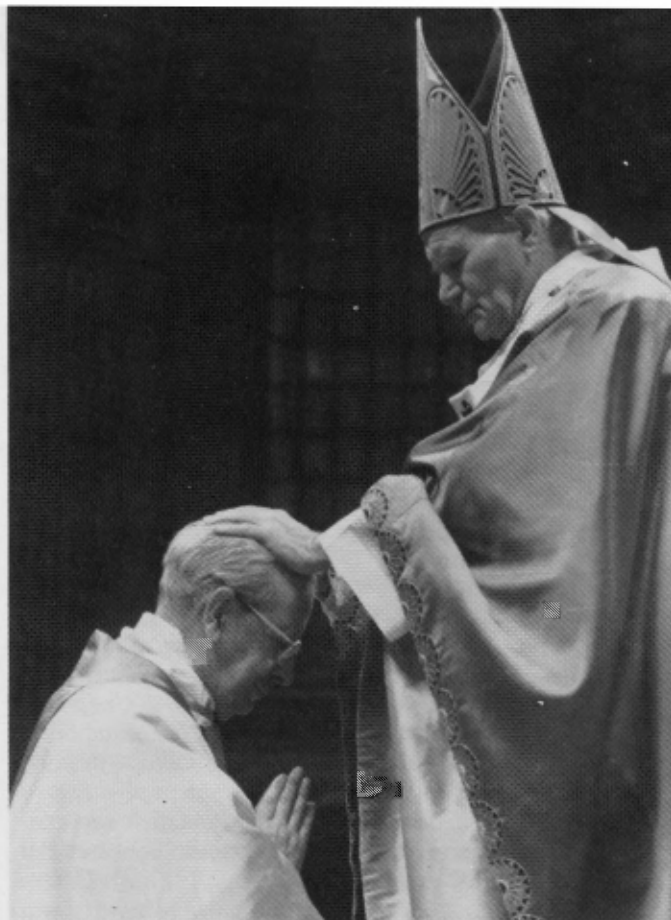
Per capire i motivi ecclesiologici che hanno reso conveniente l'ordinazione episcopale del Prelato dell'*Opus Dei* mi sembra che il modo più diretto sia considerare la natura teologica della sua funzione ecclesiale.

Natura teologica & funzione ecclesiale

Prendiamo direttamente in considerazione la realtà teologica della figura del Prelato dell'Opus Dei, e non soltanto quella più generica del Prelato di una Prelatura personale considerata in astratto, non solo perché questo è il caso concreto che sta all'origine di queste riflessioni, ma anche perché la Prelatura personale è un'istituzione che, entro alcune caratteristiche comuni, potrebbe ammettere forme molto diverse tra di loro.

Dal punto di vista teologico, nel nostro contesto la caratteristica più determinante della figura del Prelato dell'Opus Dei è *la natura teologica della sua giurisdizione ecclesiastica*. Per comprenderla adeguatamente è opportuno considerare innanzitutto una caratteristica costitutiva dell'Opus Dei, presente in esso fin dall'inizio, benché le diverse configurazioni giuridiche provvisorie non fossero adatte a manifestarla pienamente. La caratteristica cui alludo è la seguente: l'Opus Dei – come tenne a rilevare Giovanni Paolo II nella Costituzione apostolica *Ut sit* – è un'unità organica di sacerdoti e laici sotto la giurisdizione ordinaria di un proprio Prelato (4); vale a dire è una realtà di vita cristiana che presuppone e implica essenzialmente sia l'attività laicale che quella sacerdotale nel loro organico rapporto, tipico della costituzione gerarchica della Chiesa (5).

La giurisdizione del Prelato dell'Opus Dei non è quindi relativa ai soli sacerdoti del presbiterio della Prelatura, ma concerne anche i laici in essa incorporati (6). Va comunque rilevato che la Prelatura non è una Chiesa particolare e che i fedeli laici dell'Opus Dei continuano ad appartenere – esattamente come prima della loro incorporazione nella Prelatura – alle loro Chiese particolari presiedute dai rispettivi vescovi diocesani: anche su questo aspetto tornerò più avanti. Qual è la natura teologica della giurisdizione del Prelato sui fedeli laici dell'Opus Dei? Per rispondere a questa domanda è fondamentale rilevare che il vincolo dei fedeli con la Prelatura non è realizzato mediante voti né promesse che diano al Prelato una potestà dominativa su di loro (come avviene negli Istituti di vita consacrata, in associazioni varie, ecc.). Si tratta, invece, di una convenzione che li pone – riguardo a determinati aspetti della loro vita di comuni cristiani – sotto una giurisdizione ordinaria stabilita dalla Chiesa mediante l'erezione della Prelatura (quella ap-



Il Santo Padre impone le mani sul capo di monsignor Alvaro del Portillo.

punto del Prelato), che di conseguenza può essere soltanto una determinazione del *munus gubernandi* nella Chiesa, vale a dire una giurisdizione di natura episcopale: non esiste infatti altra possibilità teologica.



Quindi, siccome la giurisdizione del Prelato – non solo sui sacerdoti, ma anche sui laici – è una vera giurisdizione di natura episcopale, se egli non è vescovo, la sua giurisdizione è *teologicamente vicaria* del Papa, anche se gli sia stata *giuridicamente* conferita dallo stesso Romano Pontefice non solo come ordinaria ma anche come *propria* (7). Questo carattere *teologicamente vicario* si deve al fatto che la giurisdizione episcopale è necessariamente fondata sulla pienezza del sacerdozio conferita dal terzo grado del sacramento dell'Ordine (8). Perciò è del tutto coerente dal punto di vista ecclesiologico che a colui che riceve dal Romano Pontefice una giurisdizione di natura episcopale come giuridicamente propria, e non vicaria, sia conferito anche il corrispondente Ordine sacramentale (9).

«DIO HA ONORATO I

All'indomani della sua ordinazione episcopale, il Prelato dell'Opus Dei ha concelebrato solennemente il Santo Sacrificio nella Basilica di Sant'Eugenio a Valle Giulia, con il suo Vicario generale e gli altri Vicari della Prelatura convenuti a Roma, offrendolo per tutta la Chiesa secondo il rito della Messa *pro Sancta Ecclesia* del Messale romano. Ecco il testo dell'omelia pronunciata da mons. Alvaro del Portillo:

I. Con profonda emozione, e con tutta la devozione di cui ero capace, ho ricevuto ieri, dalle mani del Santo Padre Giovanni Paolo II, l'ordinazione episcopale: una nuova effusione dello Spirito Santo, con la quale Cristo mi ha incorporato nel Collegio dei Vescovi, che succede a quello degli Apostoli (1). Nell'odierna concelebrazione del Santo Sacrificio, che offriamo per la Santa Chiesa, desidero chiedervi di unirvi alla mia preghiera per la persona e le intenzioni del Romano Pontefice, successore di Pietro, fondamento perpetuo e visibile dell'unità di fede e di comunione (2) nella Chiesa. Uniamoci adesso, in modo particolare, al Santo Padre nella Sua accorata supplica per la pace del mondo, così minacciata in questi giorni.

La data di ieri mi richiama alla memoria un'altra ricorrenza, il cui ricordo è impresso nel mio cuore. Mi riferisco al 28 novembre 1982, giorno in cui il Papa ha eretto l'Opus Dei in Prelatura personale: tale decisione pontificia segnò il termine del lungo cammino giuridico dell'Opera, che è una pagina della storia della Chiesa scritta dal nostro Fondatore, sostenuto dalla Madonna, con la sua eroica fedeltà alla missione divina ricevuta. Dio volle che il suo Servo non vedesse sulla terra la conclusione di quest'itinerario e dispose che fossero i suoi figli a raccogliere i frutti della sua orazione, del suo sacrificio e del suo incessante lavoro. Adesso, con l'ordinazione episcopale del primo successore di mons. Escrivá, trova ancora una volta compimento la Sacra Scrittura, che dice: «Dio ha onorato il padre nei figli» (3).

L'ordinazione episcopale del Prelato significa un gran bene spirituale per la Prelatura dell'Opus Dei, e, nel contempo, un nuovo attestato da parte della

Santa Sede sulla sua natura giuridica quale struttura giurisdizionale nella Chiesa. L'episcopato conferisce una nuova grazia sacramentale al Pastore della Prelatura e rafforza sacramentalmente la sua unione con il Papa o con i Vescovi. Vi invito a continuare a pregare ogni giorno per la Gerarchia della Chiesa, amando sinceramente tutti i suoi membri. Inoltre, pur sapendo che non mi manca mai, vi chiedo il sostegno della vostra preghiera, per corrispondere alla grazia divina e imitare l'esempio di Cristo, Buon Pastore delle nostre anime (4), che non solo si prende cura di noi, come abbiamo ascoltato nella prima lettura della Messa (5), ma dà la vita per le sue pecore (6).

Nei quarant'anni che ho avuto il privilegio di trascorrere accanto al nostro Fondatore l'ho visto seguire le orme di Gesù e mettere in pratica l'immagine evangelica del Buon Pastore che dona la vita per il proprio gregge. Lavorando accanto a lui, giorno dopo giorno, ho potuto comprendere che cosa significa spendere la propria esistenza per gli altri, dimenticarsi di sé stesso, sacrificarsi senza riserve, rinunciare persino al proprio onore, vincere la stanchezza, santificare il dolore, vivere la povertà, senza perdere mai la gioia e sospinto unicamente dall'amore: un ardente amore per Dio e per tutte le anime. Tutto sembrava poco a nostro Padre, che desiderava dare di più, aiutare di più, servire di più la santa Chiesa. Perciò, soprattutto negli ultimi mesi di vita, quando presentiva che si avvicinava il momento così atteso di vedere il Signore faccia a faccia, ripeteva: dal Cielo potrò aiutarvi meglio.

Possiamo ben dire che si sono avverate queste sue parole! Non è vero che sperimentiamo quotidianamente il suo aiuto dal Cielo? Ed è così sollecita ed efficace la sua intercessione, che adesso milioni di persone nel mondo intero recitano la preghiera per la devozione privata, scrivono per comunicare i favori ottenuti e chiedono a Dio la beatificazione e canonizzazione del Venerabile Josemaría Escrivá. L'assenza fisica di nostro Padre durante la consacrazione episcopale di ieri mi ha ricordato che non volle essere presente neanche quando per la prima volta tre membri dell'Opera, tra cui c'ero anch'io,

particolari sono ordinati per collaborare in modo più o meno immediato negli atti primaziali del Romano Pontefice (Nunzi, Curia romana) oppure negli atti propriamente episcopali dei vescovi diocesani (Coadiutori e Ausiliari). Da questo punto di vista, l'ordinazione episcopale del Prelato dell'Opus Dei rappresenta una certa novità, perché la sua attività è di collaborazione

Una novità non assoluta

Finora, normalmente – tranne alcune rare eccezioni – i vescovi che non sono Capi di Chiese

ADRE NEI FIGLI»

ricevettero l'ordinazione sacerdotale. Anche nelle successive ordinazioni sacerdotali di figli suoi si comportò allo stesso modo. Quel giorno, il 25 giugno 1944, il nostro Fondatore preferì celebrare la Santa Messa alla stessa ora in cui si sarebbe svolta la cerimonia, pregando per la santità dei suoi figli. Non desiderava ricevere congratulazioni, giacché, come soleva ricordare, il mio compito è nascondermi e scomparire, affinché brilli soltanto Gesù (7).

La sua condotta fu per noi esempio di un'esistenza vissuta al cospetto di Dio, di rettitudine d'intenzione, di identificazione con la vita nascosta di Cristo, di umiltà e di magnanimità, la grandezza d'animo di chi non ambisce nessun onore terreno ma solo la gloria di Dio: Deo omnis gloria, a Dio tutta la gloria, esclusivamente a Lui, per servire la Chiesa universale e le Chiese locali.

«Nascondersi e scomparire» non vuol dire celare la nostra condizione di cristiani o mimetizzarci nell'ambiente paganizzato che spesso influisce sulle relazioni sociali, sul lavoro professionale o sui momenti di svago. Ciò significherebbe voler nascondere Cristo, vergognarsi di Cristo!

«Nascondersi e scomparire» significa, invece, calpestare la propria vanità, il proprio egoismo, la superbia della vita, dice san Giovanni (8), perché brilli soltanto Gesù. È Lui la luce che risplende nelle tenebre (9) e noi, quali figli di Dio in Cristo (10), siamo la luce del mondo (11). Ognuno dev'essere un altro Cristo, anzi lo stesso Cristo, come ripeteva energicamente il nostro Fondatore. Ognuno di noi deve riflettere nella propria condotta la luce di Dio, perché – come ci chiede il Signore – gli uomini vedano le vostre opere buone e rendano gloria al vostro Padre che è nei cieli (12). Oggi, dinanzi al dilagare del materialismo pratico, noi cristiani dobbiamo testimoniare a parole e con i fatti che in Cristo si trova l'unico Valore assoluto e definitivo.

II. Poche settimane fa, nello scegliere il motto per lo stemma episcopale, ho pensato subito a una giaculatoria che mons. Escrivá ripeté e scrisse innumerevoli volte: Regnare Christum volumus!, vogliamo che Cristo regni in tutte le anime, a

cominciare dalla nostra, e nella società intera. Queste parole fanno eco all'esclamazione di san Paolo, oportet illum regnare! – è necessario che Lui regni! – (13), e alla richiesta insegnatoci da Gesù nel Padre Nostro: adveniat regnum tuum (14), venga il tuo regno, il regno di giustizia, di amore e di pace (15) che il Signore desidera instaurare sulla terra.

Questo motto – Regnare Christum volumus! – rispecchia il più vivo anelito del nostro Fondatore e anche, inequivocabilmente, la ragione d'essere dell'Opus Dei. La Chiesa è il Regno di Cristo che si va realizzando lungo la storia e solo alla fine dei tempi raggiungerà la pienezza. Perciò, nel ripetere «vogliamo che Cristo regni!», stiamo ribadendo il desiderio, la volontà decisa e fattiva di contribuire all'edificazione della Chiesa sulla solida roccia di Pietro (16), con lo spirito e i mezzi voluti da Dio per i membri dell'Opus Dei.

Lo spirito dell'Opera ci chiama a cercare la santità e ad esercitare l'apostolato in mezzo al mondo, nel lavoro professionale e nelle relazioni familiari e sociali, impegnandoci, tra l'altro, a costruire una società giusta, degna della persona umana e della sua libertà. I mezzi che adoperiamo sono, innanzitutto, la preghiera e i sacramenti: una solida vita interiore fondata sulla filiazione divina e sostenuta da una costante e accurata formazione spirituale e dottrinale.

Vi ricordo con le parole di nostro Padre: Se vogliamo che Cristo regni, dobbiamo essere coerenti: donargli per prima cosa il cuore. Altrimenti, parlare del regno di Cristo sarebbe suono vano, senza sostanza cristiana, manifestazione esteriore di una fede inesistente (17).

Tale coerenza o unità di vita richiede – insisto – che Cristo regni effettivamente nella nostra anima e che ci sforziamo per sradicare ogni asservimento agli idoli terreni: l'idolo del benessere, della vanità, della sensualità o della ricchezza. Esaminiamo sinceramente la nostra coscienza! Ricorriamo con frequenza alla Confessione sacramentale per allontanare sempre più da noi queste passioni che ci schiavizzano e per crescere nella libertà dei figli di Dio! Nessuno può servire a due padroni! (18), ci

immediata con la missione apostolica nella Chiesa universale e nelle Chiese particolari in cui opera la Prelatura, ma non con i singoli atti del Papa e dei vescovi diocesani.

Ma, in realtà, quel che rappresenta una novità non è propriamente l'ordinazione episcopale del Prelato, bensì l'esistenza stessa delle Prelature personali, con la cui natura è ecclesiologicamen-

te molto coerente tale consacrazione. Ed è logico che costituisca una novità: questo tipo di Prelatura è, infatti, una tra le molte innovazioni volute dal Concilio Vaticano II, messa in atto dal Romano Pontefice e regolata dal nuovo Codice di Diritto Canonico.

Tuttavia, questa novità non è assoluta. Infatti, da molto tempo esistono gli Ordinari militari, che

ammonisce Cristo, affinché scacciamo la tentazione del compromesso e amiamo con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze l'unico Dio vero, fonte dell'autentica felicità sulla terra e, poi, nel Cielo. Chiediamoci: stiamo praticando un vibrante apostolato della Confessione, che sarà sempre necessario, con tutti i nostri amici e conoscenti?

La coerenza, la sincera ricerca della santità personale, sono assolutamente necessarie per non falsare il Regno di Cristo. Mons. Escrivá ci rammenta che se lasciamo che Cristo regni nella nostra anima, non saremo mai dei dominatori, ma servitori di tutti gli uomini (19). Come ha scritto il Santo Padre Giovanni Paolo II, servire significa per noi cristiani regnare (20), sull'esempio di Gesù, che non è venuto per essere servito, ma per servire (21).

Questo è anche l'unico anelito dell'Opera e di ciascuno dei suoi membri: servire. Proprio perché vogliamo che Cristo regni, desideriamo servire la Chiesa dovunque ci troviamo. Il nostro Fondatore lo affermò recisamente: Se l'Opera non serve la Chiesa, non serve a nulla: per questo è nata, per questo l'ha voluta Dio! (22).

III. Il Regno dei Cieli è simile a un re che fece un banchetto di nozze per suo figlio (23). Voi tutti ricorderete questa parabola evangelica. Il re prepara un banchetto e manda i suoi servi a invitare i commensali: Andate ora ai crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete, chiamateli alle nozze (24). Ecco come si comportano coloro che vogliono servire il Regno di Dio: invitano altri al banchetto, cioè a partecipare alla Mensa del Signore, alla Sacra Eucaristia.

L'insegnamento è chiaro. Se desideriamo sinceramente che Cristo regni, dobbiamo agire come i servi della parabola: invitare gli altri ad avvicinarsi a Dio. Dobbiamo vedere in coloro che ci stanno accanto anime che sono chiamate dal Signore. Dovunque, nel lavoro professionale, in famiglia o nella vita sociale, dobbiamo essere strumenti di Cristo perché molti lo conoscano e lo amino. Dobbiamo chiamarli e insistere con l'esempio, con la parola, con l'amicizia sincera: non possiamo abbandonarli! «Se vi dirigete verso Dio, cercate di non andare a Lui da soli», scrive San Gregorio (25). Tutti noi abbiamo ricevuto la missione divina: Andate ai crocicchi delle strade. Tutti i cristiani sono, devono essere, apostoli.

Fra poco si rinnoverà sacramentalmente l'immo-

lazione di Cristo sulla Croce, che si offre al Padre con l'opera dello Spirito Santo (26), per la salvezza degli uomini. Riuniti attorno all'altare, desidero ricordarvi una frase di Gesù che il Signore fece comprendere in modo nuovo a nostro Padre: Et ego si exaltatus fuero a terra omnia traham ad meipsum, quando sarò innalzato sulla terra attrarrò tutto a me (27). Il vessillo regale di Cristo è la Croce, che vogliamo issare sulla vetta di ogni attività umana: grazie alla nostra fedeltà di cristiani il Regno di Dio sarà una realtà su tutta la terra. Mi piace concludere con un'altra giaculatoria di nostro Padre: Omnes cum Petro ad Iesum per Mariam! Uniti al Papa, andiamo tutti a Gesù per mezzo di Maria. Amate sempre più il Vicario di Cristo e fatelo amare! Oggi vogliamo riaffermare con nuova forza la nostra unione con il Romano Pontefice e il nostro amore alla Madonna. A Lei, nostra Madre, chiediamo con fiducia filiale di conservare sicuro il nostro cammino: Cor Mariae Dulcissimum, iter serva tutum! Amen.

(1) Cfr CONCILIO VATICANO II, Cost. *Lumen gentium*, n. 21.

(2) *Ivi*, n. 18.

(3) *Sir* 3, 3.

(4) Cfr *Gv* 10, 11; 1 *Pt*, 2, 25.

(5) Cfr *Ez*. 34, 11.15-16.

(6) *Gv* 10, 11.

(7) JOSEMARÍA ESCRIVÁ, *Lettera*, 28-I-1975.

(8) 1 *Gv* 2, 16.

(9) *Gv* 1, 5.

(10) Cfr *Ef* 1, 4-5 (seconda lettura).

(11) *Mt* 5, 14.

(12) *Mt* 5, 16.

(13) 1 *Cor* 11, 25.

(14) *Mt* 6, 10.

(15) Prefazio della Solennità di N.S. Gesù Cristo Re dell'Universo.

(16) Cfr *Mt* 13, 18-19 (Vangelo della Messa).

(17) JOSEMARÍA ESCRIVÁ, *È Gesù che passa*, Edizioni Ares, Milano 1982⁴, n. 181.

(18) *Mt* 6, 24.

(19) JOSEMARÍA ESCRIVÁ. *È Gesù che passa*, cit., n. 182.

(20) Cfr GIOVANNI PAOLO II, Enc. *Redemptor hominis*, n. 21.

(21) *Mt* 20, 28.

(22) JOSEMARÍA ESCRIVÁ, *Istruzione*, 31-V-1936, nota 6.

(23) *Mt* 22, 2. (24) *Mt* 22, 9.

(25) SAN GREGORIO MAGNO, *Homiliae in Evangelia*, 6, 6: PL 76, 1098.

(26) Cfr *Eb* 9, 14. (27) *Gv* 12, 32.

normalmente sono vescovi titolari, che hanno una giurisdizione propria, ma non per collaborare immediatamente agli atti episcopali del Papa o dei vescovi diocesani; non sono inoltre Capi di una Chiesa particolare. Infatti, sebbene gli Ordinariati militari siano stati giustamente equiparati dal punto di vista giuridico alle Chiese particolari (10), perché hanno con loro sufficienti analogie,

è indubbio che teologicamente non sono Chiese particolari. La loro natura teologica è piuttosto quella di una forma di Prelatura personale; e questo non solo perché gli Ordinariati militari sono strutture pastorali destinate soltanto a determinati gruppi di persone, ma anche e soprattutto perché queste persone continuano ad appartenere alle rispettive Chiese particolari e su



L'abbraccio di pace del Papa al Prelato dell'Opus Dei.

di esse continuano ad avere giurisdizione i vescovi diocesani (11).

Quindi la novità rappresentata dall'ordinazione episcopale del Prelato dell'Opus Dei non è così notevole come potrebbe sembrare.

Ministero episcopale & Chiese titolari

Mediante l'ordinazione episcopale i vescovi sono costituiti successori degli apostoli nella pienezza del sacramento dell'Ordine per il ministero pastorale della Chiesa: ricevono, insieme al *munus* di santificare, quello di insegnare e di governare il Popolo di Dio (12). La successione apostolica non è di ogni singolo vescovo rispetto a un singolo apostolo: è il Collegio episcopale – comprendente sempre il Romano Pontefice, successore di Pietro, come suo Capo – che succede al Collegio apostolico (13). Ne deriva, tra l'altro, che il carattere episcopale di ogni singolo vescovo è ordinato al servizio di tutta la Chiesa (14).

Perciò è chiaro – non soltanto alla luce della prassi della Chiesa, ma anche teologicamente – che l'episcopato e la funzione di capitalità in una singola Chiesa particolare non sono realtà necessariamente unite. Vale a dire, mentre la natura della Chiesa particolare esige la capitalità episcopale, la natura dell'episcopato non esclude che esistano vescovi che non esercitino tale funzione, ma che, quali membri del Collegio episcopale e, quindi, compartecipanti della suprema potestà nella Chiesa, svolgano altri compiti ecclesiali con cui l'episcopato sia ecclesiologicamente congruente e conveniente. In questi casi, com'è noto, si parla di *vescovi titolari*, perché a essi vengono assegnate delle *Chiese titolari*. Questa prassi consente di conservare la memoria di antiche sedi episcopali successivamente abolite (15), ma non ha una propria rilevanza teologica dal momento che si tratta soltanto di un «titolo»: in quanto *titolari* sono vescovi di diocesi inesistenti; sono veri vescovi per un altro motivo e per un'altra funzione. Ecco perché la loro ordinazione non è una di quelle «ordinazioni assolute» (cioè senza legame con un preciso compito nel governo pastorale della Chiesa), proibite già anticamente (16).

27

L'Opus Dei & le Chiese particolari

Nel contesto di queste riflessioni teologiche sul significato dell'ordinazione episcopale del Prelato dell'Opus Dei, forse non è superfluo soffermarsi sul rapporto della Prelatura con le Chiese particolari in cui svolge la sua attività.

Si ricordi, innanzitutto, che ogni *Chiesa particolare* è formata «*ad imaginem Ecclesiae Universalis*» (17), e che in essa «*inest et operatur Una Sancta Catholica et Apostolica Christi Ecclesia*» (18). In altri termini, c'è una Chiesa particolare laddove, nella particolarità di una determinata parte del genere umano, si fa presente la Chiesa universale con tutti i suoi elementi essenziali, vale a dire nella sua pienezza misterico-sacramentale (19). Perciò, è caratteristica insopprimibile di qualsiasi Chiesa particolare la sua *essenziale apertura* a ogni fedele della Chiesa universale: l'appartenenza a una Chiesa particolare non può richiedere altre condizioni oltre a quelle richieste per l'appartenenza alla Chiesa universale, tanto che – come ha affermato con espressione efficace il cardinale Ratzinger – «chi appartiene a una Chiesa particolare appartiene a tutte» (20), salve restando, com'è logico, le necessarie determinazioni di dipendenza giuridica dal proprio vescovo diocesano.

Ora, è chiaro che né la Prelatura personale né l'Ordinariato militare corrispondono al concetto di Chiesa particolare, pur avendo con questa alcune notevoli analogie teologiche e canoniche. Tali analogie vengono riconosciute brevemente e complessivamente rilevando il loro comune carattere di strutture pastorali gerarchiche: di diritto divino, nel caso delle Chiese particolari; di diritto ecclesiastico, nel caso delle Prelature personali e degli Ordinariati militari (21).

Com'è ovvio, l'ordinazione episcopale del Prelato dell'Opus Dei non ha modificato in alcun modo la natura della Prelatura, né, di conseguenza, il suo rapporto con le Chiese particolari. I fedeli laici dell'Opus Dei sono fedeli comuni che continuano a dipendere dai vescovi delle Diocesi per quel che è comune a tutti i fedeli, ma sottostanno anche alla giurisdizione episcopale del Prelato per determinati aspetti della loro vita e attività (di formazione, di vita spirituale e di apostolato). In questo modo possono vivere meglio la propria missione di *comuni laici* nella Chiesa e nel mondo, e diffondere operativamente tra gli altri fedeli la coscienza della chiamata universale alla santità, specificamente attraverso

la santificazione del lavoro professionale e delle relazioni familiari e sociali. Perciò il rapporto della Prelatura con le Chiese particolari è necessariamente un rapporto di servizio: l'intera attività dell'Opus Dei è orientata a collaborare all'intensificazione della vita cristiana dei fedeli delle Chiese particolari (appartengano o no all'Opus Dei).

È a questo livello che si può parlare di una certa novità derivata dall'ordinazione episcopale del Prelato, perché questa conferisce alla sua *sollicitudo omnium Ecclesiarum* una nuova forza sacramentale, manifestando anche sul piano simbolico – e rafforzando sacramentalmente – la comunione del Prelato con i vescovi e della Prelatura con le Chiese particolari, senza alcuna confusione teologica né giuridica.

Fernando Ocáriz

(1) Cfr Decr. *Presbyterorum Ordinis*, n. 10.

(2) Cfr C.I.C., cann. 294-297.

(3) Per tale finalità esistono altre figure: ad esempio, quella di «Prelato d'Onore» e, a volte, viene anche conferito a questo scopo il Cardinalato.

(4) Cfr GIOVANNI PAOLO II, Cost. ap. *Ut sit*, 28 novembre 1982, Proemio.

(5) Cfr A. DE FUENMAYOR – V. GÓMEZ IGLESIAS – J.L. ILLANES, *El itinerario jurídico del Opus Dei. Historia y defensa de un carisma*, Eunsa, Pamplona 1989, pp. 282-286, 465-469.

(6) Sulla piena appartenenza dei laici alla Prelatura, cfr Cost. ap. *Ut sit*, Proemio; *Codex Iuris Particularis seu Statuta Praelaturae Sanctae Crucis et Operis Dei*, nn. 1 §§ 1 e 2; 6; 27; 125 § 2 e *passim*. Circa la giurisdizione del Prelato sui laici, cfr Cost. ap. *Ut sit*, III; S. CONGREGAZIONE PER I VESCOVI, Dich. *Praelaturae personales*, III, d); *Codex Iuris Particularis seu Statuta Praelaturae Sanctae Crucis et Operis Dei*, nn. 6, 125 e *passim*.

(7) Cfr C.I.C., can. 295 § 1.

(8) Infatti, mediante l'ordinazione episcopale, i vescovi ricevono insieme al *munus* di santificare, quello di insegnare e di governare il Popolo di Dio: cfr CONCILIO VATICANO II, Cost. *Lumen gentium*, n. 21; C.I.C., can. 375. Sull'intima connessione che l'ecclesiologia del Vaticano II ha riscoperto – alla luce della patristica – tra le potestà di ordine e di giurisdizione, cfr, ad esempio, J. RATZINGER, *La Collegialità episcopale*, in AA.VV., *La Chiesa del Vaticano II*, Vallecchi Editore, Firenze 1965, pp. 739-740; J. LECUYER, *Il triplice ufficio del Vescovo*, in AA.VV., *La Chiesa del Vaticano II*, cit., p. 871; V. FAGIOLO, *L'Episcopato: sacramentalità, collegialità, ministero, secondo il CIC*, in AA.VV., *Episcopato, presbiterato, diaconato*, Edizioni Paoline, Milano 1988, pp. 250 e 271.

(9) D'altronde, anche in parecchi casi in cui si riceve una giurisdizione vicaria è pure conveniente l'ordinazione episcopale, come nel caso dei Vescovi Coadiutori e Ausiliari, dei Prelati superiori della Curia romana, ecc.

(10) Cfr GIOVANNI PAOLO II, Cost. ap. *Spirituali militum curae*, 21 aprile 1986, art. I § 1.

(11) Nella Cost. ap. *Spirituali militum curae*, si è preferito adoperare l'espressione *Ordinariati militari*, anche se nei lavori preparatori del nuovo C.I.C. furono con-



Al termine del sacro rito il Santo Padre ha salutato i tredici nuovi vescovi nella Cappella della Pietà.

siderati come figura esemplare delle future Prelature personali: cfr *Codex Iuris Canonici. Schema del 1980*, can. 337 § 2.

(12) Cfr CONCILIO VATICANO II, Cost. *Lumen gentium*, nn. 20-21.

(13) Cfr *ibidem*, n. 22 e *Nota esplicativa previa*, nn. 1-3.

(14) Cfr CONCILIO VATICANO II, Cost. *Lumen gentium*, n. 23. Cfr anche, ad esempio, B.D. DUPUY, *Verso una teologia dell'episcopato*, in AA.VV., *L'Episcopato e la Chiesa universale*, Edizioni Paoline, Roma 1965, p. 31; B. BOTTE, *Presbyterium et Ordo episcoporum*, in «*Irénikon*» 29 (1956), pp. 25-26; J. LECUYER, *La grâce de la consécration épiscopale*, in «*Revue des Sciences Philosophiques et Théologiques*» 36 (1952), p. 411.

(15) Cfr E. VALTON, *Evêques. Questions théologiques et canoniques*, in DTC V, col. 1705.

(16) Cfr CONCILIO DI CALCEDONIA, can. 6: in *Conciliorum Oecumenicorum Decreta*, Bologna 1973, p. 90.

(17) CONCILIO VATICANO II, Cost. *Lumen gentium*, n. 23.

(18) IDEM, Decr. *Christus Dominus*, n. 11. Cfr anche GIOVANNI PAOLO II, *Discorso alla Curia romana*, 20 dicembre 1990, n. 9, in «*L'Osservatore romano*», 21 dicembre 1990, p. 5.

(19) Cfr P. RODRÍGUEZ, *Chiese particolari & Prelature personali*, Edizioni Ares, Milano 1985, specialmente pp. 97-119.

(20) J. RATZINGER, *Iglesia universal e Iglesia particular*,

conferenza tenuta a Rio de Janeiro, luglio 1990.

(21) Nel caso delle Prelature personali, il carattere di strutture pastorali gerarchiche non viene minimamente sminuito dal fatto che i canoni relativi ad esse non si trovino nella II Parte del Libro II del Codice di Diritto Canonico (*De Ecclesiae constitutione hierarchica*). Innanzitutto, perché la natura teologica e giuridica delle Prelature personali va cercata primariamente ed essenzialmente nei testi del Concilio Vaticano II e nel contenuto sostanziale dei canoni corrispondenti del C.I.C. D'altronde, è noto che nella preparazione del nuovo C.I.C. questi canoni si trovavano nella Parte *De Ecclesiae constitutione hierarchica*, anche dopo l'ultima Plenaria della relativa Commissione nell'ottobre 1981, fino allo *Schema novissimum* del 25 marzo 1982 (cfr «*Codex Iuris Canonici. Schema novissimum iuxta placita Patrum Commissionis emendatum atque Summo Pontifici praesentatum*», Typis Polyglottis Vaticanis 1982, p. 107; cfr W.H. STETSON - J. HERVADA, *Personal Prelatures from Vatican II to the New Code: an Hermeneutical Study of Canons 294-297*, in «*The Jurist*» 45, 1985, pp. 414-416), e che il loro finale spostamento alla I Parte del Libro II (*De christifidelibus*) ubbidì non alla volontà di negare alle Prelature personali il carattere di strutture gerarchiche, ma soltanto al desiderio di non confondere o di non mettere sullo stesso piano le Chiese particolari e le Prelature personali.